BPER Carte di pagamento

Carta di Credito LEGEND

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero disponibile presso il sito unipol.it/informazioni-societarie
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

unipol.com - unipol.it

BPER Banca S.p.A. (di seguito denominata Banca), Contraente della presente Polizza collettiva stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata la "Società"), emette e distribuisce Carte di pagamento connesse con i circuiti finanziari nazionali e internazionali.

È interesse della Banca offrire coperture assicurative gratuite connesse alle Carte a favore esclusivo dei Titolari delle medesime.

L'Assicurazione è valida per le persone fisiche maggiorenni titolari, nominativi della Carta, durante il periodo di validità della medesima.
L'Assicurazione decorre dal giorno in cui la Carta, collegata al rapporto di conto corrente in essere presso una banca del Gruppo BPER, viene attivata ed è fruibile per il Titolare.
L'Assicurazione connessa con la Carta è personale e non è trasferibile a terzi.
Con la presente Polizza collettiva si prestano le garanzie di seguito indicate:

Tipo carta	Garanzia
Carta di Credito Legend	Garanzia – Responsabilità civile Vita Privata
	Garanzia -Tutela Legale Vita Privata

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

DEFINIZIONI

Abitazione: il complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l'intero fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, escluso solo il valore dell'area; il tutto di proprietà dell'Assicurato.
Sono compresi:

- le opere murarie e di finitura;
- le opere di fondazione o interrate;
- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, le tende esterne, comprese le tende frangisole, purché installate su strutture fisse;
- pannelli solari e fotovoltaici, anche se non installati direttamente sull'Abitazione ma posti nell'ambito di pertinenza della stessa;
- gli affreschi, le statue, le decorazioni, i mosaici che non abbiano valore artistico;
- le Dipendenze e/o Pertinenze, anche se poste in corpi separati, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i cancelli anche elettrici, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, le piscine, le strade private, i cortili, i parcheggi, i giardini e gli alberi;
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi;
- le quote di proprietà comune in condomini o in Abitazioni plurifamiliari ed in genere tutto quanto è destinato al servizio dell'Abitazione assicurata.

Abitazione abituale: l'Abitazione dell'Assicurato ove lo stesso vive per la maggior parte dell'Anno.

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.

Assicurato: il soggetto, persona fisica Titolare di una Carta, il cui interesse è tutelato dal contratto di assicurazione e a favore del quale operano le garanzie previste dalla Polizza; in relazione alla garanzia Tutela Legale si intendono assicurati anche i Familiari presenti nel certificato di stato di famiglia del Titolare.

Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice civile, e/o la Copertura assicurativa prestata con il contratto;

Atto di Terrorismo: qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi;

ARAG: l'impresa di assicurazione ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in Viale del Commercio 59 – 37135 Verona, incaricata dalla Società della gestione, la trattazione e la liquidazione dei Sinistri.i relativi alla garanzia di Tutela Legale prevista dalla presente Polizza.

Beneficiario: soggetto che viene designato quale legittimato a ricevere l'Indennizzo in caso di morte dell'Assicurato;

Bullismo: atto aggressivo e intenzionale condotto da un individuo o un gruppo di individui, anche usando varie forme di contatto elettronico (sms, mail, chat, etc. ossia il cosiddetto Cyberbullismo) ripetuto nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi.

Carta: la carta di pagamento emessa dalla Contraente, di cui l'Assicurato è titolare, denominata *Carta di Credito Legend*;

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione ovvero *BPER Banca S.p.A.* - o l'eventuale altra società del Gruppo BPER che le succederà nel contratto - la quale sottoscrive la presente Polizza in favore degli Assicurati e provvede all'integrale pagamento del Premio;

Contenuto: l'insieme dei beni riposti all'interno dell'Abitazione indicata in Polizza e nell'annesso ufficio e/o studio professionale nonché nelle Dipendenze, ad uso domestico, personale e ad uso professionale purché attinente all'annesso ufficio/studio.
Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere apportate all'Abitazione dall'Assicurato locatario.
Sono esclusi: roulottes, veicoli in genere a motore e parte degli stessi, fatta eccezione per biciclette e ciclomotori, natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, macchinari ed attrezzature per giardinaggio, giochi per bambini.
Agli effetti della sola Sezione Danni ai beni e purché non assicurata l'Abitazione, sono compresi: gli impianti di prevenzione, di allarme, di condizionamento, le caldaie per il riscaldamento autonomo, i boiler per la produzione di acqua calda, le tende esterne, comprese le tende frangisole ed i relativi sostegni.

Controversia Contrattuale: la controversia inerente l'inadempimento o la violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Copertura assicurativa: la prestazione assicurativa associata alla Carta, come sopra definita;

Costituzione di parte civile: richiesta di risarcimento danni, nel processo penale, da parte di chi ha subito il reato;

Danno: il pregiudizio economico conseguente a distruzione o deterioramento di Cose, a morte o a lesioni all'integrità psico-fisica alla persona;

Delitto Colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto Doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Dipendenze e/o pertinenze: locali non intercomunicanti con l'Abitazione o posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti all'Abitazione (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica).

Esecuzione forzata: azione forzata del creditore per riscuotere il credito (es: pignoramento dei beni);

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Europa: tutti i Paesi dell'Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie;

Evento: verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più Sinistri;

Fase giudiziale: fase della vertenza davanti al giudice.

Fase stragiudiziale: fase della vertenza per arrivare a un accordo tra le parti senza rivolgersi al giudice (es. mediazione e negoziazione assistita).

Fatto Dannoso: in relazione alla garanzia Tutela Legale - si intende il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall'Assicurato e derivante dal Furto dell'Identità Digitale dei propri Profili Social.

Fatto illecito: azione o omissione contraria alla legge, violazione di un dovere o di un obbligo imposti dalla legge.

Familiari: le persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato e/o che convivono in modo continuativo con l'assicurato stesso, nonché i figli minorenni di quest'ultimo anche se non conviventi, esclusi i Lavoratori Domestici

Franchigia: la somma che per ogni Sinistro liquidabile a termini di polizza rimane a carico dell'Assicurato;

Furto: impossessamento della cosa altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;

Italia: Repubblica italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Mondo: tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di "Italia" ed "Europa";

Media Network: tecnologie e pratiche online utilizzate per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio.

Periodo Assicurativo/annualità assicurativa: in caso di Polizza di durata pari o inferiore a un Anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
In caso di Polizza di durata superiore a un Anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno**.**

Perito: chi esegue un accertamento tecnico, perizia, che può essere incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio).

Pfas: Sostanze Per- e Polifluoroalchiliche, composti chimici caratterizzati da catene di atomi di carbonio flourati.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;

Polizza Collettiva: il contratto di Assicurazione in forma collettiva stipulato tra la Società e la Contraente, a beneficio dei titolari della Carta, offerto gratuitamente e senza alcun esborso a carico di questi ultimi;

Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione;

Prescrizione: estinzione di un diritto perché non esercitato dal suo titolare per il periodo di tempo indicato dalla legge.

Processo Penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente per mezzo di informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.

Rapina: sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia;

Reato: i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o multa e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto;

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità di chi con un fatto illecito causa ad altri un danno ingiusto

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro;

Scoperto: somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

Scoppio: improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Copertura assicurativa;

Social Network: siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.

Società: l'impresa assicuratrice, ossia Unipol Assicurazioni S.p.A.;

Somma assicurata /Massimale: la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/ Risarcimento in caso di Sinistro.

Spese di giustizia: spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di soccombenza: spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice.

Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro";

Titolare: persona fisica maggiorenne a nome della quale viene emessa la Carta. Fermo quanto sopra, la Carta potrà essere rilasciata anche se il conto corrente bancario a cui la Carta è collegata risulti intestato ad un soggetto non persona fisica, diverso dall'intestatario della Carta;

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

UAS /Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto: sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando dello stesso, utilizzato esclusivamente a scopo ludico/hobbistico.

Vertenza: controversia tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa, a seguito del Furto d'Identità Digitale dei suoi Profili Social.

Per i termini di seguito utilizzati valgono le definizioni riportate nel Glossario.

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.4 EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA
In caso di cessazione di efficacia della Polizza Collettiva cessano anche le coperture assicurative associate alla Carta. La Contraente si impegna a comunicare all'Assicurato il termine della copertura assicurativa.

Art. 1.5 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA SULLA SINGOLA CARTA
La Copertura assicurativa sulla singola Carta ha efficacia dalla data di emissione e attivazione della Carta medesima, in vigenza della Polizza Collettiva.

Art. 1.6 CESSAZIONE DELL'EFFETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RISPETTO ALLA SINGOLA CARTA
La copertura assicurativa termina:
• in caso di morte dell'Assicurato;
• qualora la Carta venga ritirata o annullata anche prima della sua scadenza;
• in caso di cessazione di efficacia della Polizza Collettiva.
• nel caso di operazioni straordinarie eseguite dalla Contraente che comportino la cessione della Carta a terzi, salvo il caso in cui la cessione sia disposta a favore di altre società facenti parte del Gruppo BPER;
• nel caso in cui l'Assicurato Titolare chieda alla Contraente di recedere dal rapporto assicurativo legato alla Carta; a tale specifico fine è richiesto che il titolare della Carta invii una comunicazione scritta datata e firmata dallo stesso alla Contraente ai recapiti indicati sul sito internet della stessa, e alla Società all'indirizzo mail diretto.bologna@unipol.it.

Che obblighi ho

Art. 1.10 BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni fornite dallo stesso all'atto della stipulazione della presente Polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. Resta, peraltro, fermo il diritto della Società a concordare la modifica dei patti contrattuali dal momento in cui sia venuta a conoscenza dell'effettivo stato delle cose.

Art. 1.11 SURROGA
Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.

Altre norme

Art. 1.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società, esclusivamente per quanto concerne il perseguimento delle finalità assicurative, e la Contraente, esclusivamente per quanto concerne il perseguimento delle finalità bancarie, si danno reciprocamente atto che, per il trattamento dei dati personali dell'Assicurato, ciascuna agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento, ai sensi dell'art. 4, n. 7) del Regolamento UE 2016/679 ("**GDPR**"). A tal fine, la Società e la Contraente, per quanto di ciascuna competenza, si impegnano a effettuare ogni attività di trattamento nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle di cui al GDPR e al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche.

Art. 1.13 LIMITI TERRITORIALI

In relazione alla garanzia Responsabilità civile Vita Privata l'Assicurazione è valida unicamente per atti e fatti occorsi in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Limitatamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato relativamente alla conduzione dell'abitazione abituale, la garanzia opera limitatamente alle abitazioni ubicate sul territorio dello Stato italiano.
In relazione alla garanzia Tutela Legale Vita Privata l'Assicurazione vale per i Sinistri insorti e che devono essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario Competente che si trova:
• nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, Principato di Andorra, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
Le Garanzie web valgono per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

Art. 1.14 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 1.15 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della Parte Attrice, è quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

Art. 1.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

GARANZIE ASSICURATIVE INCLUSE NELLA POLIZZA

2. GARANZIA - RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

Cosa assicura

Art. 2.1.1 OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

2.1.1.1 La Società, nei limiti del massimale e nei termini delle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale.

La garanzia è prestata per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.
La garanzia comprende – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti da:

1. fatti dolosi o colposi dei figli minori o di minori in custodia;
2. caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti e di parabole teleradioriceventi;
3. intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
4. partecipazione ad attività sociali, ricreative e di volontariato, non retribuite, limitatamente alla responsabilità personale, con esclusione delle attività sanitarie e/o parasanitarie e/o professionali in genere;
5. partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dal D.Lgs. 297/1994 ed a quelle autorizzate dalle Autorità Scolastiche;
6. proprietà ed uso di attrezzature non a motore sportive e per il gioco; proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della dimora abituale;
7. fatti derivanti in qualità di pedone o di ciclista;
8. pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
9. proprietà, uso, guida di velocipedi e di carrozzelle elettriche; sono esclusi i velocipedi elettrici e/o a pedalata assistita nonché i monopattini elettrici;
10. da proprietà, possesso, uso o custodia di animali domestici anche se affidati temporaneamente a terzi;
11. conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo - con il limite di € 100.000 per sinistro;
12. conseguenti ad interruzione o sospensione, totale o parziale di attività di terzi - con il limite di € 50.000 per sinistro
13. dalla proprietà o dal possesso di natanti oppure causati in occasione dell'uso o della navigazione degli stessi, comprese anche le lesioni ai terzi trasportati, fatta eccezione per i natanti per i quali sia necessaria l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi;

2.1.1.2 L'Assicurazione comprende altresì i danni derivanti dalla Conduzione dell'Abitazione Abituale purché ubicata sul territorio dello Stato Italiano, compresa la manutenzione ordinaria.
Limitatamente a tale estensione la garanzia comprende i danni causati a terzi da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio:

1) delle Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
2) della Abitazione Abituale di proprietà dell'Assicurato o in locazione all'Assicurato.

Qualora la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato:
a) spargimento d'acqua e altri liquidi, anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico;
b) caduta di antenne o parabole radio telericeventi;
c) svolgimento di attività di manutenzione ordinaria dell'Abitazione Abituale;

In caso di esistenza di altra copertura Incendio/ricorso terzi, la garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il Massimale assicurato con la Polizza Incendio/ricorso terzi.

2.1.1.3 La garanzia comprende la responsabilità dell'Assicurato:

a) per i danni causati a terzi dai Lavoratori domestici, regolarmente assunti, durante lo svolgimento delle loro mansioni;
b) per gli infortuni subiti dai Lavoratori domestici, regolarmente assunti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, durante lo svolgimento delle loro mansioni, che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente.
L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esercitate dall'INAIL e/o dall'INPS come previsto dalla normativa vigente nei confronti dell'Assicurato;
c) per le Malattie professionali (escluse silicosi e asbestosi) contratte dai Lavoratori domestici regolarmente assunti.
Questa estensione opera se le Malattie si manifestano dopo la data di effetto dell'Assicurazione e sono conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione della Società:
• per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dallo stesso tipo di Malattia professionale manifestatasi;
• per più danni verificatisi in una stessa Annualità Assicurativa.
La garanzia non vale:
• per i Lavoratori domestici per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
• per le Malattie professionali conseguenti alla:
- intenzionale mancato rispetto delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- intenzionale mancata prevenzione del danno, per mancate riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato.

Tale esclusione non opera per i danni che si verificano dopo che si siano presi provvedimenti ragionevolmente idonei a rimediare alla situazione.
• per le Malattie connesse alla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
• per i casi di contagio da virus HIV;
• per le Malattie professionali che si manifestino dopo un Anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società può in qualsiasi momento effettuare ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro. L'Assicurato per tali controlli deve consentire l'accesso e fornire le notizie e la documentazione necessarie

2.1.2 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi il proprietario/possessore dell'Animale, l'Assicurato ed i suoi Familiari, nonché collaboratori domestici di cui all'art. 2.1.1.3.

Cosa NON assicura

Art. 2.2 Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) causati da atti dolosi degli Assicurati (restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere),
b) cagionati e subiti da addetti ai servizi domestici e da collaboratori domestici in genere che non siano regolarmente assunti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro;
c) conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali;
d) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, derivanti dagli sport praticati sull'acqua e di quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore, nonché degli sport definiti "estremi";

e) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria e/o derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco;
f) derivanti da proprietà, uso, guida autoveicoli/motoveicoli in genere, aeromobili, nonché derivanti dalla proprietà ed uso di attrezzature a motore e di giochi a motore nonché conseguenti a circolazione di veicoli a motore o navigazione di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi;
g) derivanti da proprietà, uso, guida autoveicoli/motoveicoli in genere, aero-mobili, imbarcazioni e natanti, nonché derivanti dalla proprietà ed uso di attrezzature a motore e di giochi a motore;
h) alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute e derivanti dalla detenzione, dall'uso di materiali pirotecnici;
i) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
j) da furto o rapina;
k) conseguenti ad inquinamento non accidentale dell'aria e/o dell'acqua e/o del suolo, derivanti da amianto e/o pfas e/o conseguenti/derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
l) conseguenti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008;
m) derivanti da obblighi solidali con gli altri condòmini per le parti comuni;
n) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei Locali, i danni all'Abitazione Abituale in locazione ed al relativo Contenuto nonché i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere;
o) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e custodia di animali non domestici e di cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei servizi veterinari e appartenenti alle seguenti razze ed incroci: Pitt Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Tosa Inu Giapponese, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Doberman, Rottweiler, Mastino Napoletano, Bullmastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Tibetan Mastiff e Briard;
p) derivanti dalla custodia possesso e uso di animali di proprietà di terzi
q) derivanti della proprietà, possesso e custodia di animali da sella.

Garanzia	Massimale	Franchigia
Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata	€ 1.000.000,00 per persona e per danni a cose, per sinistro e per anno	€ 500,00 per sinistro

Come assicura

Art. 2.3 - MASSIMALE – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIA
La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza massima per Sinistro e per anno di € 1.000.000,00, per persona e per danni a cose.
La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 500,00.

Art. 2.6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI – secondo rischio
Se per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a dichiararne alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione e a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispetto del contratto indipendentemente considerato. In tale ipotesi, la presente Assicurazione opera esclusivamente a secondo rischio per la parte di danno indennizzabile a termini di Polizza eccedente la somma assicurata o minor limite di indennizzo previsti da altra copertura assicurativa stipulata per lo stesso Rischio.

Art.2.7 FORMA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice civile.

3. GARANZIA – TUTELA LEGALE VITA PRIVATA

Cosa assicura

Art. 3.1 Oggetto e limiti dell'Assicurazione

La Garanzia ha per oggetto l'indennizzo delle spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine, non ripetibili dalla controparte, necessarie per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. La copertura vale per le prestazioni garantite sotto riportate nei limiti del Massimale indicato nella Posizione assicurativa.
Le garanzie operano in relazione:

- alla vita privata extraprofessionale compresa la conduzione delle Abitazioni abituali ed ai Sinistri legati all'utilizzo del web e dei social o Media network;
- alla proprietà, al possesso e alla custodia di animali domestici.

3.1.1 Le spese coperte sono le seguenti:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei Periti;
- Spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel Procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.

3.1.2 La garanzia opera a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della Vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:

a) **Danni subiti:** richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel Procedimento penale. Sono coperte anche le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi legati all'utilizzo del web e dei social o Media network nella vita privata. Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva;

b) **Danni causati**: richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali causati a terzi, dove, secondo quanto previsto dall'Art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore della responsabilità civile. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.
La presente garanzia opera in primo rischio, nel caso in cui la polizza di Responsabilità civile, pur essendo regolarmente in essere:
   - non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla Franchigia prevista dal contratto;
   - non opera perché non c'è responsabilità dell'Assicurato;
   - non opera perché l'Assicuratore di responsabilità civile non ha interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno. La garanzia opera per le spese

successive;

c) **Pedone e ciclista:** richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi e difesa per Delitti colposi e contravvenzioni relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli Assicurati in qualità di pedoni, utilizzatori di velocipedi, anche a pedalata assistita (esclusi monopattini elettrici, hoverboad, segway e monowheel). La garanzia opera anche per gli Assicurati in qualità di trasportati di qualsiasi veicolo pubblico o privato e alla guida di natanti, compresa la costituzione di parte civile nel Procedimento penale;

d) **Difesa penale colposa:** difesa in Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia opera anche in relazione all'utilizzo del web e dei social o Media network. La prestazione opera anche per ottenere il dissequestro dei beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito del Procedimento penale.

e) **Lavoratori domestici:** controversie individuali di lavoro con Lavoratori domestici, purché regolarmente assunti;

f) **Controverse contrattuali relative alla vita privata** se il valore in lite è pari o superiore a € 200.
Sono coperte, anche le spese sostenute per le Vertenze contrattuali:
   - relative agli acquisti effettuati dagli Assicurati su portali di e-commerce (Commercio elettronico);
   - con il fornitore del servizio di connessione internet degli Assicurati;
   - con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata degli Assicurati;

g) **Proprietà e utilizzo di UAS**: sistema aeromobile a pilotaggio remoto, se utilizzato a scopo ludico/hobbistico ed esclusivamente per operazioni OPEN, nel rispetto delle distanze di volo da persone e Cose alle quali l'Assicurato deve attenersi secondo quanto disciplinato dal Regolamento ENAC UAS-IT in vigore e da eventuali ulteriori disposizioni di legge in materia.
La prestazione opera per:
   - danni subiti per fatti illeciti di terzi;
   - danni causati a terzi, solo se è presente una valida garanzia di responsabilità civile in ambito Vita privata e secondo le modalità previste alla lettera b) danni causati Art. 3.1 Tutela legale Vita privata;
   - difesa in Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni.

h) **Difesa penale dolosa:** difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.
La garanzia opera se:
   - l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
   - il Reato è derubricato da doloso a colposo;
   - il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato;
   - il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il Reato si estingue per Prescrizione.

La garanzia opera anche:
   - in relazione all'utilizzo del web e dei social o Media network;
   - per ottenere il dissequestro dei beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di Procedimenti penali.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa;

i) **Istituti ed enti pubblici di assicurazione:** Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale;

j) **Opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata**: impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 200 relative alla vita privata, sostenute dagli Assicurati. ARAG provvede su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'Assicurato deve trasmettere ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;

k) **Locazione:** controversie contrattuali relativamente al contratto di locazione dell'Abitazione abituale o

saltuaria purchè direttamente utilizzata dall'Assicurato, sempre che il valore in lite sia di almeno € 300 e non sia superiore a € 50.000.

3.1.3 Cyberbullismo
Inoltre, l'Assicurato può richiedere ad ARAG il nominativo di un avvocato esperto in materia di "Cyberbullismo" per ottenere informazioni, consulenza o assistenza. Il costo della prestazione dell'avvocato rimane a carico dell'Assicurato.
Per accedere al servizio, è possibile contattare il numero 800.508.008:
• dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00;
• il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 Esclusioni
3.2.1 - La Garanzia non opera per:
a) Vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) materia fiscale, tributaria, amministrativa, salvo quanto previsto dell'art 3.1.2 lettere d), h), j);
c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive, eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
d) danni nucleari o genetici eccetto quelli da trattamento medico o sanitario;
e) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (come previsto dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
f) danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso o custodia di monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel;
g) fatti dolosi degli Assicurati, salvo il caso di fatti compiuti da figli minori o di altre persone di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, conviventi o non conviventi;
h) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
i) qualsiasi Sinistro inerente o derivante:
l) dall'esercizio della professione medica e/o della professione sanitaria e di ostetrica;
m) dall'attività e/o dall'esercizio del lavoro autonomo, della libera professione o di impresa;
n) dall'ambito del lavoro dipendente;
o) adesione ad azioni di classe (class action);
p) casi legati alla circolazione stradale, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.2 Tutela legale Vita privata lettera c);
q) Vertenze contrattuali con la Società;
r) casi di difesa penale per abuso di minori;
s) operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume dell'Abitazione;
t) procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti legati allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere
u) compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
v) quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, dalla pratica del ciclismo a livello professionistico, dalla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo di esempio Freeride, Slopestyle Downhill);
z) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamenti militari;
x) prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
y) impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e correspettivi di pubblici servizi;
aa) casi derivanti dalla proprietà, possesso, uso e custodia di animali non domestici e di canni a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei servizi veterinari e appartenenti alle seguenti razze ed incroci: Pitt Bull Terrier,

American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Tosa Inu Giapponese, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Doberman, Rottweiler, Mastino Napoletano, Bullmastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Tibetan Mastiff e Briard;
bb) casi derivanti dalla proprietà, possesso e custodia di animali da sella;
cc) controversie inerenti la proprietà delle abitazioni abituali e saltuarie;
dd) controversie con gli addetti ai servizi domestici che non siano in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto del lavoro.

Art. 3.2.2 - Spese non coperte dall'Assicurazione
Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società non copre le seguenti spese:
• compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
• compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
• compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
• spese per l'indennità di trasferta;
• spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;
• spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
• imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia;
• multe, ammende e Sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei Procedimenti penali;
• spese non concordate con ARAG;
• ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
• spese recuperate dalla controparte;
• spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

Art. 3.2.3 La Società, inoltre, non copre:
• con riferimento ai Delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del Reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o Prescrizione;
• con riferimento ai Danni causati:
- le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo precedente all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile;
- le spese sostenute a primo rischio prima dell'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 comma 3 Codice Civile;
- le spese sostenute a primo rischio se la polizza di responsabilità civile opera nel merito;
- le spese sostenute a primo rischio se la polizza di responsabilità civile opera perché c'è responsabilità dell'Assicurato;
- le spese sostenute a primo rischio se la polizza di responsabilità civile non ha esaurito il proprio massimale;
- le spese sostenute se la polizza di responsabilità civile non esiste;

le spese sostenute se il Sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di Prescrizione.

Garanzia	Massimale	Franchigia
Garanzia Tutela Legale Vita Privata	€ 10.000,00 per sinistro per anno	€ 500,00 per sinistro

Come assicura

Art. 3.3 – MASSIMALE – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIA
La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza massima per Sinistro e per anno di € 10.000,00.
La Garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 500,00.

Massimale	**€ 10.000,00**
Franchigia	**€ 500,00**

Art. 3.4 - LIMITI DI COPERTURA
La garanzia opera con i seguenti limiti:
a) le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio;
b) nelle Vertenze contrattuali relative alla vita privata, comprese le Vertenze contrattuali nell'ambito del web sono coperte le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200;
c) nell'opposizione alle sanzioni amministrative nella vita privata sono coperte le spese sostenute se le sanzioni sono pari o superiori o € 250;
d) nelle Vertenze contrattuali relative a presunte inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria manutenzione sono coperte le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 300 e non è superiore a € 50.000;
e) nelle Vertenze contrattuali relative a presunte inadempienze contrattuali dei fornitori delle utenze domestiche attive presso le Abitazioni sono coperte le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 300;
f) nelle Vertenze contrattuali in materia di proprietà e altri diritti reali relative alle Abitazioni, sono coperte le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 300 e non è superiore a € 50.000;
g) nell'opposizione alle sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 200;
h) l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali opera con il limite di Massimale di € 5.000 per Sinistro;
i) se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio;
l) nel caso di Vertenze fra assicurati nell'ambito della medesima Polizza, le prestazioni vengono fornite unicamente a favore del Titolare della Carta.

Art. 3.5 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI – secondo rischio
Se per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a dichiararne alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione e a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispetto del contratto indipendentemente considerato. In tale ipotesi, la presente Assicurazione opera esclusivamente a secondo rischio per la parte di danno indennizzabile a termini di Polizza eccedente la somma assicurata o minor limite di indennizzo previsti da altra copertura assicurativa stipulata per lo stesso Rischio.

Art. 3.6 - INSORGENZA DEL SINISTRO
L'insorgenza del Sinistro è la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della Vertenza, come:
a) il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'Assicurato;
b) la violazione o presunta violazione del contratto;
c) la violazione o la presunta violazione di legge;

In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
Per l'individuazione della data di avvenimento, le Vertenze relative ai contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.
In caso di più eventi dannosi dello stesso tipo, il Sinistro insorge alla data del primo evento dannoso.
La garanzia opera per i Sinistri insorti durante il periodo di validità dell'Assicurazione e denunciati alla Società o ad ARAG entro 2 Anni dal termine dell'Assicurazione, secondo quanto previsto all'Art. 4.1.2 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato e all'Art. 4.1.2 lett. c) Libera scelta del legale della Sezione Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.
A tutti gli effetti si considerano come unico Sinistro uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad uno stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti. La data di insorgenza è quella del primo evento dannoso.

Art. 3.7 - COESISTENZA CON COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI A TERZI
Se l'Assicurato ha anche una copertura assicurativa per Danni ai terzi (Responsabilità Civile), la garanzia opera ad integrazione e dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dalla copertura di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza, come previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile.

4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 4.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
La Contraente collabora con la Società qualora quest'ultima necessiti di informazioni utili alla gestione del Sinistro.

MODALITÀ DI APERTURA SINISTRO

4.1.1 PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

Per denunciare il Sinistro, relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Vita Privata, l'Assicurato deve contattare la Società tramite Numero Verde dedicato 800803076 dall'Italia o +39 0512817012 dall'estero.

L' Assicurato, entro 10 giorni dell'evento dannoso o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, dovrà denunciare il Sinistro alla Società contattando i recapiti telefonici sopra riportati.
Dopo l'apertura del Sinistro, nei giorni successivi l'Assicurato riceverà dalla Società la conferma di apertura del Sinistro tramite email/SMS, con indicazione delle modalità con cui provvedere ad inviare alla Società una comunicazione che contenga:

- indicazione di cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dell'Assicurato;
- indicazione di cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, codice IBAN del terzo danneggiato (se disponibile);
- notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, e provvedere ad acquisire ogni elemento utile.
- tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da fornire e i mezzi idonei con cui fornirle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, numero persone presenti sul luogo dell'assistenza, presenza di eventuali animali, ecc.)

4.1.2 PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA

Per denunciare il Sinistro, relativamente alla garanzia Tutela Legale Vita Privata, l'Assicurato deve contattare la Società tramite Numero Verde dedicato 800803076 dall'Italia o +39 0512817012 dall'estero.
La denuncia del Sinistro deve avvenire nel momento in cui lo stesso si è verificato e/o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, comunque nel rispetto del termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione della Polizza.

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è affidata dalla Società ad ARAG.
La Società può sostituire il gestore dei Sinistri di Tutela Legale, comunicandolo tempestivamente al Contraente. L'eventuale sostituzione non modifica le garanzie previste.

a) - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti necessari alla prestazione della garanzia assicurativa
Dopo aver ricevuto dalla Società la conferma di apertura del Sinistro tramite email/SMS, l'Assicurato dovrà:

- informare ARAG dell'apertura del Sinistro, inviando una comunicazione, in modo completo e veritiero, al seguente indirizzo e-mail: denunce@arag.it;
- indicare e fornire su richiesta i mezzi di prova e i documenti necessari ad ARAG;
- conferire mandato al legale incaricato per la tutela dei propri interessi;
- collaborare con il legale fornendo tutte le informazioni utili sul l Sinistro;
- indicare e fornire i mezzi di prova e i documenti necessari al legale.

b) - Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del Sinistro, secondo le modalità di cui al precedente punto a), ARAG, attraverso il legale scelto dall'Assicurato o dalla stessa, prova a risolvere la controversia con l'accordo tra le parti.
Successivamente, se la controversia non si risolve e se ci sono possibilità di successo, oppure in caso di processo penale, la pratica viene trasmessa al legale che l'Assicurato ha scelto tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
L'Assicurato non può accordarsi con la controparte né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria senza la preventiva conferma della copertura delle spese da parte di ARAG. In caso di mancato avviso o conferma ARAG non rimborsa le spese sostenute.
L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di Periti viene concordata con ARAG.
ARAG può pagare direttamente il professionista dopo aver stabilito l'importo dovuto. ARAG non ha nessun obbligo diretto verso il professionista, perché effettua il pagamento in esecuzione degli obblighi previsti dall'Assicurazione.
Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa le spese dopo aver:
- ricevuto la documentazione attestante il pagamento;
- valutato la correttezza dell'importo richiesto.
La liquidazione delle spese garantite avviene entro 30 giorni.
La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e Periti.

c) Libera scelta del legale
L'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o con ARAG.

d) - Recupero di somme

Spettano all'Assicurato integralmente i Risarcimenti ricevuti e le somme recuperate o comunque pagate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
L'Assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG se rimborsate dalla controparte o da altro soggetto.

e) – Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 4.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, decade dal diritto all'Indennizzo.

Art. 4.3 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI DIFESA

La Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle controversie, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni dovute all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
• in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
• in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza.
Se la somma dovuta al danneggiato supera tale Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe, ammende e delle Spese di giustizia penale.
L'Assicurato deve comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedono o la Società lo richieda.

Art. 4.4 LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società liquida l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.